

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 21:00 presso la sede operativa in via Canaletto 22, in Petilia Policastro si è tenuta l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione dell'Associazione Ermes.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'Art. 15 del vigente Statuto sociale il Signor Emanuel Gumari, verbalizza la Sig.ra Martina Miletta.

Il Presidente, constata e fa constatare

- Che, i soci e il Consiglio Direttivo sono stati regolarmente convocati mediante avviso spedito ai soci in data 03/06/2024 contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021, nonché del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività di Promozione Sociale, nonché dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Emanuel Gumari che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Martina Miletta che accetta.

Sono presenti n. 7 associati che rappresentano il 100% del Consiglio direttivo.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 19 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente dichiara aperta la seduta e constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola il Sig. Emanuel Gumari il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto cioè la decisione di diventare Ente del Terzo, per una richiesta di Uffici o Enti con cui l'Ente ha rapporti. Si è individuata la forma di Associazione di promozione Sociale come la più adeguata tra quelle degli Enti del terzo Settore.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni in merito e il presidente, fornisce tutte le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si conclude nel seguente modo:

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Petilia Policastro 18.06.2024

Letto, confermato e sottoscritto

Registrato a Crotone il 19 DIC. 2024

al N. 1186 Serie 3

Esatto Euro 232,00 ogni contributo associativo / 801

IL FUNZIONARIO
Vincenzo Cangemi

Segretario

Roberto Rube

Il Presidente

Carlo Mer



STATUTO SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE ERMES ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 1. Costituzione, denominazione, sede, carattere e durata:

È costituita un'Associazione Ermes Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (in seguito denominato "CTS" ovvero Codice del Terzo settore), degli articoli 36 e seguenti del codice civile, del D.L.vo 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 148 comma 8 del TUIR ove compatibile, denominata **"ASSOCIAZIONE ERMES ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in sigla **"ASSOCIAZIONE ERMES A.P.S."** sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale in Petilia Policastro (KR) in via Canaletto n. 22.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione dell'associazione solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con delibera del Consiglio Direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità, si possono istituire sedi secondarie per la migliore organizzazione delle attività sul territorio.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La sede dell'associazione potrà essere trasferita mediante delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria allorché avvenga nel medesimo Comune

Articolo 2. Scopo e Oggetto sociale:

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche provenienti da tutto il territorio Comunale, nonché dei Comuni limitrofi, regionale, nazionale ed internazionale; è centro permanente di vita associativa e svolge in particolare, senza scopo di lucro, attività di promozione della cultura e l'arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità e favorire l'inclusione sociale e combattere ogni forma di isolamento o discriminazione.

L'associazione persegue le finalità indicate mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione Ermes si propone di:

1. Promuovere e valorizzare la cultura, le arti performative, il teatro e il patrimonio artistico e culturale locale e non, attraverso attività educative, artistiche, ricreative, corsi, laboratori e spettacoli.
2. Realizzare iniziative culturali e artistiche, quali:
 - Laboratori teatrali e creativi;
 - Rassegne e spettacoli teatrali;
 - Letture animate;
 - La valorizzazione del patrimonio culturale locale tramite collaborazioni con altre realtà territoriali e la partecipazione a festival e iniziative pubbliche.
 - Eventi e manifestazioni culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
3. Sviluppare e promuovere attività di carattere sociale con particolare attenzione a soggetti con disabilità, favorendo l'inclusione sociale e il benessere personale.

In particolare, l'Associazione si impegna a realizzare:

Laboratori inclusivi rivolti a persone con disabilità, mirati a:

- Stimolare la motricità e la coordinazione;
- Potenziare l'autonomia e l'autostima;
- Favorire l'integrazione sociale e il lavoro di gruppo.

Laboratori di teatro inclusivo per soggetti con disabilità, finalizzati a:

- Promuovere l'espressione personale e la creatività attraverso le arti performative;
- Stimolare le competenze comunicative e la consapevolezza corporea;
- Valorizzare la diversità come risorsa attraverso la condivisione di esperienze artistiche.

Laboratori artistici e creativi, quali:

- Ceramica e manipolazione dei materiali;
- Pittura e arti visive;
- Attività di riciclo creativo.
- Attività di sensibilizzazione sociale, come eventi, workshop e seminari, per promuovere il rispetto delle diversità e la collaborazione tra persone con e senza disabilità.

Attività educative e di doposcuola, con particolare attenzione a:

- Aiuto compiti per bambini e ragazzi, supportando lo studio e la preparazione scolastica;
- Studio assistito per favorire l'apprendimento autonomo, con un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche degli studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento.

Articolo 3. Attività secondarie - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 4. Patrimonio ed entrate - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5. Adesione ad enti di promozione, federazioni ed organismi nazionali ed internazionali.

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie, purché non in contrasto con il presente **Statuto Sociale**, di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe e/o complementari.

L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale.

Articolo 6 – Soci: Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. I soci sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e di una quota associativa annuale, ove deliberata, la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio

Direttivo. Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (né inter vivos né mortis causa) e non sono rivalutabili.

I Soci si distinguono in:

- **Soci FONDATORI** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci ORDINARI** sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari maggiori di età hanno diritto di voto in Assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Articolo 6.1 – Ammissione e rinnovo: Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione nonché di quelli delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e, nel caso di ammissione, dovrà essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, il soggetto che l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 6.2 – Gli obblighi dei Soci: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, del CSEN, nonché delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sociale, delle Discipline Associate cui il sodalizio decida di affiliarsi, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione. Essi hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 6.3 – Diritti dei Soci: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione medesima. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di Voto (secondo il principio del voto singolo) ed il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. In rappresentanza del minorenni vota l'esercente la potestà genitoriale. Al socio nessuna remunerazione è dovuta, per

l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione, eccetto Rimborsi Spesa per spese documentate affrontate in occasione di attività effettuate in rappresentanza dell'Associazione stessa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Articolo 6.4 – Perdita della qualifica di Socio: La qualifica di Socio si perde per: - **DECESSO** del socio stesso; - **RECESSO** per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o via email e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci; - **MOROSITA' relativa alla quota associativa annuale:** il socio che nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del rinnovo della quota associativa annuale non provvede al versamento della quota stessa perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email;- **ESCLUSIONE** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere e, in ogni caso, quando il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione. L'esclusione viene dichiarata previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email.

Articolo 7 - I Volontari - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 8 – Organi Associativi: Organi dell'Associazione sono: **L'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo); Il Presidente; l'Organo di controllo (se nominato); Il Revisore Legale dei Conti (se nominato); il Collegio dei Garanti (se nominato).**

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 8.1 – L'Assemblea dei Soci: L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa, nonché invio all'indirizzo email di ciascun socio avente diritto di voto. L'assemblea dei soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa. L'avviso di convocazione deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Quella straordinaria può essere richiesta da un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dai componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto e, se sussistono i presupposti a termini statutari, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro i 30 giorni successivi.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 10 giorni, nel libro degli associati e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C. In rappresentanza del minorenni vota l'esercente la potestà genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 2 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte

all'anno. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati (In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale* (co. 2, art. 20 Codice civile). L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione*;
- *determinare il numero dei membri dell'Organo di amministrazione*;
- *approvare eventuali altri regolamenti interni*;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Nelle assemblee straordinarie (modifica statuto, scioglimento associazione, devoluzione patrimonio ecc.) occorre la presenza, in prima convocazione dei tre quarti dei soci ed in seconda convocazione di almeno i due terzi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 8.2 Presidente dell'Assemblee dei Soci: L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Articolo 8.3 – Segretario Assemblea dei Soci: Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Articolo 9 – Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo:

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi

associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto nonché ove previsto il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché il Bilancio Preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare su Recesso ed Espulsione dei Soci per le cause previste dallo statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- redigere i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- determinare annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e proporre eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- provvedere, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
- costituire eventuali Commissioni tecniche;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e *rieleggibili* per un numero 3 di mandati consecutivi.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte di Federazioni o Enti o di Discipline Associate a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Ai sensi dell'articolo 11 del D. L.vo 36/2021 recante le Incompatibilità: È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre Associazioni. La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti

od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni

Articolo 9.1 – Riunioni del Consiglio Direttivo: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza o da inviare con comunicazione a mezzo e-mail o pec o altra modalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività associativa e quanto previsto da statuto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci, e il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Articolo 10 – Il Presidente: *rappresenta legalmente* l'associazione (e ne ha il potere di firma) - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente è titolare di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Articolo 11 – Il Vice-Presidente: E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Articolo 12 – Il Segretario: ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

Articolo 13 – L'Organo di controllo: L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (vedi atto costitutivo art. 6). I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Il Revisione legale dei conti: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 – Risorse economiche:

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 16 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario:

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti i Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale;

Articolo 17 – Collegio dei garanti:

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Articolo 18 - Lavoratori: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione: In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

Articolo 20 – Rinvio: Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. , le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sociale, delle Federazioni Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisca l'Associazione, e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Gli articoli di testi normativi qui citati si intendono automaticamente adeguati in caso di abrogazioni, modifiche ed integrazioni.

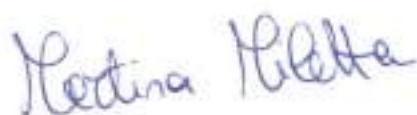
Petilia Policastro (KR) 20/06/2024

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario



Domenico Miletta

Petrina Miletta



Antonio Galferi

Registrazione di Atto Privato

Il 19/12/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio: TDG, serie 3, numero 1186

data di stipula: 20/06/2024

ident.vo telematico: TDG24L001186000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91062770796

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91062770796	GMRMNL95M26D122X			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 32,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24